

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Ubaldo PERFETTI	Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Paolo BERRUTI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla dott.ssa V.V. con atto del 19 sett. 2013, depositato il 20 sett. 2013, avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia del 18 luglio 2013, notificata il 12 sett. 2013, con la quale è stata rigettata l'istanza di iscrizione di essa ricorrente al Registro dei Praticanti Avvocati.

La ricorrente dott.ssa V.V. è comparsa personalmente.

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar.

Inteso il P.M. il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso del 19 sett. 2013, depositato il 20 sett. 2013, la dott.ssa V.V. impugna la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di La Spezia del 18 luglio 2013 con la quale è stata rigettata la sua istanza di iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati per difetto del requisito della condotta irrepreensibile.

La condotta oggetto della valutazione negativa del COA riguarda le vicende relative alla separazione della dott.ssa V. dal marito, avv. D.P., con il quale aveva avuto una figlia. La ricorrente aveva proposto il 01/10/2008 al competente Tribunale ricorso per separazione personale dal coniuge; nel corso del procedimento, il Presidente del Tribunale emetteva taluni provvedimenti interinali in via di urgenza tra cui l'ordinanza 18 set. 2009, con la quale disponeva, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia; successivamente, il coniuge presentava ricorso ex art. 709 ter c.p.c., denunciando l'inottemperanza della moglie alla suddetta ordinanza presidenziale; il Giudice ammoniva formalmente l'odierna ricorrente, invitandola a cessare da qualsiasi atteggiamento ostruzionistico. A seguito di ulteriore ricorso del marito, il Giudice, con nuova ordinanza, accertava a carico della V. l'inottemperanza alle disposizioni già dettate. La sentenza di separazione del 30/04/2011 addebitava la separazione alla V. e affidava la minore al padre. Nelle more della decisione l'odierna ricorrente, tra dicembre 2009 e febbraio 2010, non si presentava agli incontri con il marito e successivamente si trasferiva improvvisamente in Sicilia portando con sé la bambina ed ivi permanendo per circa 3 mesi. Al suo ritorno gli incontri della figlia con il padre seguitavano a non avere luogo per impedimenti frapposti dalla madre. A seguito di denuncia presentata dal coniuge per l'inottemperanza ai provvedimenti interinali adottati in via d'urgenza dal Presidente del Tribunale, veniva aperto a carico della V. procedimento penale che si concludeva con sentenza n. 409/2013 di condanna dell'imputata a nove mesi di reclusione per i reati previsti dagli articoli 81 cpv., 388, c.2 e 574 c.p.

Prima del deposito di detta sentenza, avvenuto il 30 maggio 2013, la dott.ssa V. presentava in data 6 maggio 2013 istanza di iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dal COA di La Spezia. Quest'ultimo la convocava per il giorno 14/06/2013 al fine di avere chiarimenti sul procedimento penale a suo carico conclusosi con la suddetta sentenza.

Nel corso dell'audizione le veniva richiesto il deposito di documentazione integrativa, consistente nel fascicolo del PM relativo al citato procedimento penale, nonché copia dell'atto di appello avverso la pronuncia di condanna. La ricorrente forniva tale documentazione (ad eccezione dell'atto d'appello ancora in corso di redazione) e

rendeva nuovamente chiarimenti al COA nella seduta del 18/07/2013 sia sulla vicenda penale a suo carico, sia sulla procedura giudiziale di separazione dal coniuge, dalla quale erano sorte le contestazioni in sede penale.

Il COA rigettava con deliberazione del 18 luglio 2013 l'istanza di iscrizione a causa del comportamento tenuto dalla dott.ssa V. nelle suddette vicende, comportamento che definiva «*difficile da giustificare ma, soprattutto, difficile da comprendere*» stante «*la pervicacia dimostrata*» dall'istante nel disattendere i provvedimenti giudiziari in materia di affidamento della figlia minore. Secondo il COA tale atteggiamento «*mal si concili[a] con chi sarebbe tenuta ad interagire quotidianamente con quelle stesse autorità di cui avversa determinate statuizioni*». In particolare, il COA considerava grave la permanenza protratta in Sicilia dalla V. con la figlia per un lungo periodo. Allo stesso tempo non riteneva sussistere la buona fede, motivata dall'interessata con la necessità di tutelare la figlia "ad ogni costo", poiché tale linea difensiva risultava smentita dalle emergenze processuali. Anche dall'esame del procedimento di separazione con il sig. P. emergevano dati di segno opposto agli assunti difensivi dell'interessata, in quanto il giudizio da lei promosso con la richiesta della pronuncia di addebito a carico del marito si era concluso in maniera diametralmente opposta. Lo stesso giudice penale la escludeva dal beneficio della non menzione, proprio in ragione della «*gravità comunque non trascurabile della sua condotta*». Il COA, pertanto, respingeva la domanda di iscrizione per essere la richiedente «*priva di quella serenità di giudizio, di quel metro di obiettività che dovrebbe accompagnare costei durante lo svolgimento della professione*».

La dott.ssa V. propone a questo CNF tempestivo ricorso avverso la delibera di rigetto del COA, lamentandone l'illegittimità, non ritenendo il proprio comportamento tale da escludere il requisito morale richiesto per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

- illegittimità del provvedimento, poiché la condanna penale non può costituire, di per sé, motivo sufficiente per il diniego della richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti;
- compromissione del diritto di difesa a causa del diniego di accesso agli atti.

Con detti motivi la dott.ssa V. svolge varie censure .

In primo luogo l'istante assume che la condanna penale pronunciata nei suoi confronti non possa costituire, di per sé, valido motivo per il diniego della sua richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti. A tale proposito precisa che il concetto di condotta «*specchiatissima ed illibata*» ha subito una evoluzione nel comune sentire negli ultimi anni. Allo stesso tempo sottolinea l'autonomia del COA nella valutazione della condotta rispetto alle statuizioni del giudice penale: ritiene debba escludersi, in materia, qualsiasi

automatismo tra la condanna emessa in sede penale, peraltro non definitiva essendo stato proposto appello, e la valutazione del COA ai fini dell'iscrizione. Il COA, inoltre, sempre a giudizio della ricorrente, avrebbe dovuto tener conto di tutte le circostanze ad essa favorevoli, quali, ad esempio, il lungo lasso di tempo trascorso dal momento della commissione del fatto, e la sussistenza della buona fede o di altre cause di giustificazione.

La ricorrente deduce altresì che le *«le condotte moralmente apprezzabili non sono quelle private dell'individuo»*, e pertanto le vicende afferenti alla separazione personale non dovevano essere valutate dal COA in sede di esame della sua domanda di iscrizione nel registro dei praticanti.

Lamenta un vizio di istruttoria, non avendo il COA esteso l'ambito di indagine sulla sua persona, ad esempio richiedendo informazioni ai suoi datori di lavoro.

Svolge quindi ulteriori difese in merito al comportamento tenuto nella controversia civile, censurando quanto statuito nella sentenza penale di condanna. In primo luogo non ritiene integrata la condotta di cui all'art. 388, co. 2 c.p., che non contemplerebbe comportamenti omissivi. In secondo luogo lamenta la contraddittorietà e lacunosità delle deposizioni dei testi del PM escussi in sede penale (gli assistenti sociali intervenuti sul caso). Invoca la propria buona fede quale scusante per il proprio comportamento non collaborativo, in ragione di una *«destabilizzazione emotiva particolarmente forte, conseguente alla separazione dal coniuge, ai problemi di salute della figlia e del padre ed ai problemi legati all'affidamento di quest'ultima»*. A sostegno della necessità di tutelare l'integrità psico-fisica della figlia, messa a rischio dal protrarsi degli incontri con il padre, richiama le conclusioni del neuropsichiatra consulente di parte, dott. C.; per quanto concerne i problemi di salute dei genitori, si richiama a patologie già documentate nel corso del procedimento civile di separazione. Per la mancata iscrizione della figlia alla scuola materna, disposta dal Tribunale con provvedimento del 18/09/2009 ed attuata solo agli inizi del 2010 su iniziativa del coniuge P., adduce la scarsità di posti nelle scuole materne. Giustifica il suo allontanamento in Sicilia con la bambina con l'esigenza di curare una causa civile che la vedeva coinvolta, nonché la necessità di seguire in quel luogo i lavori di ristrutturazione di un immobile di famiglia.

Lamenta infine che il diniego di accesso agli atti ha compromesso il suo diritto di difesa, non avendo potuto verificare il contenuto dei verbali delle sedute e di tutti gli atti del fascicolo.

Conclude chiedendo l'annullamento della deliberazione impugnata.

DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce che il Coa ha rigettato la sua domanda di iscrizione al registro dei praticanti sulla base della sola sentenza penale di condanna, peraltro non definitiva, mentre la stessa non poteva considerarsi causa di esclusione del requisito della condotta specchiatissima ed illibata richiesto dalla legge per detta iscrizione. Censura quindi la deliberazione impugnata per avere il COA fatto applicazione automatica della sentenza penale per la valutazione della condotta di essa istante, senza tenere conto dell'evoluzione del comune sentire in ordine alla ormai superata formula dell'articolo 17, c. 1, n. 3 del RDL 27 nov. 1933, n. 1578 (*“condotta specchiatissima e illibata”*).

Il motivo è privo di fondamento.

Il COA, infatti, ha motivato il rigetto dell'istanza non già con il mero richiamo alla sentenza penale, bensì prendendo in esame i fatti che della stessa costituiscono il presupposto, vale a dire la reiterata violazione degli obblighi posti dal giudice civile a carico di essa V. in varie ordinanze nell'interesse della figlia minore. Il COA ha pertanto fatto corretto uso, in sede di esame della domanda di iscrizione, del suo potere discrezionale (cfr. CNF n. 125/2013 e 75/2013) di valutazione della condotta dell'aspirante, indipendentemente dalla condanna penale, alla quale nessun automatismo ha attribuito, essendosi limitato a prendere in considerazione i dati storici, non controversi nel loro accadimento (reiterate inottemperanze all'ordine del giudice in materia di famiglia; trasferimento in Sicilia per un lungo periodo con la figlia, ecc.), e quindi a sottoporre a valutazione comportamenti palesemente censurabili che rivelavano nella ricorrente l'assenza di *“quel metro di obbiettività che dovrebbe accompagnare costei durante lo svolgimento della professione”*.

Nè può dirsi, come asserisce la ricorrente, che detti comportamenti andavano esclusi dalla valutazione del COA perché inerenti alla vita privata. Contrariamente a tale assunto è pacifico in giurisprudenza che anche i comportamenti della vita privata possono essere valutati dal COA in sede di iscrizione all'albo, oltre che in sede disciplinare. Cfr, sul punto, Cass. SS.UU. n. 10137/2004 *“Ai fini dell'iscrizione nell'albo degli avvocati, l'articolo 17, primo comma, 3), del RDL 27 nov. 1933, n. 1578, prevede – con una norma tuttora in vigore – il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”. La sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell'interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale ed accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense – siano*

idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull'affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell'attività forense"; e CNF n. 187/2013: "In tema di accertamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, il comportamento tenuto nel tempo antecedente al conseguimento della laurea deve essere certamente valutato, anche se la valutazione deve essere operata singolarmente, caso per caso, soprattutto alla luce della idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione che si intende esercitare".

La ricorrente lamenta, poi, vizi dell'istruttoria per non avere il COA esteso l'ambito di indagine sulla sua persona richiedendo informazioni ai suoi datori di lavoro. Sul punto è sufficiente osservare che l'interessata ha omesso di indicare testi e circostanze nel corso delle due audizioni davanti al COA e ciò esclude in radice il lamentato vizio relativo all'istruttoria, tenuto conto, altresì, del potere discrezionale del COA in materia di valutazione della condotta del richiedente l'iscrizione. Peraltro, essendo pacifici i fatti assoggettati a valutazione, non era necessaria alcuna prova su circostanze estranee agli stessi, riguardanti i comportamenti tenuti *aliunde* dalla ricorrente nello svolgimento di rapporti lavorativi.

La ricorrente lamenta, inoltre, che il COA non abbia considerato che i fatti in questione risalgono all'anno 2009. Il rilievo non ha fondamento perché la sentenza penale contenente l'accertamento dei fatti è stata emessa il 9 maggio 2013 ed è stata depositata il 30 maggio 2013, cioè in date vicinissime a quella di presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo (6 maggio 2013) e di deliberazione del COA (18 luglio 2013). Il fattore tempo, comunque, ben può essere riconsiderato dal COA in caso di riproposizione dell'istanza, valutando il comportamento dell'interessata successivo alla sentenza penale e ogni altro elemento utile suscettibile di apprezzamento.

Le osservazioni che la ricorrente svolge nei confronti della sentenza penale e della vertenza civile di separazione dei coniugi sono prive di rilevanza in questa sede perché, come si è detto, il COA non ha posto a base della deliberazione impugnata la sentenza del giudice penale, né i provvedimenti del giudice civile, ma i fatti storici, vale a dire i comportamenti tenuti da essa V. (inottemperanza all'ordine del giudice), non contestati né contestabili.

La censura, infine, relativa alla asserita compromissione del diritto di difesa per il diniego di accesso agli atti, rimane una mera affermazione, priva di qualsiasi incidenza sul diritto di difesa, atteso che gli atti in virtù dei quali è stata adottata la deliberazione impugnata sono stati prodotti al COA dalla stessa interessata.

In conclusione, il ricorso è privo di fondamento e va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;

Visto l'art. 17, c. 1, n. 3), del RDL 27 nov. 1933, n. 1578;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2014 .

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 19 dicembre 2014.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin